

BASILE Fabio, *Commento all'art. 60*, in DOLCINI-MARINUCCI (a cura di), *Codice penale commentato*, vol. I, III ed., IPSOA, Milano, 2011, pagg. 1059-1063

## 60 Errore sulla persona dell'offeso

[1] Nel caso di errore sulla persona offesa da un reato, non sono poste a carico dell'agente le circostanze aggravanti, che riguardano le condizioni o qualità della persona offesa, o i rapporti tra offeso e colpevole.

[2] Sono invece valutate a suo favore le circostanze attenuanti, erroneamente supposte, che concernono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti.

[3] Le disposizioni di questo articolo non si applicano, se si tratta di circostanze che riguardano l'età o altre condizioni o qualità, fisiche o psichiche, della persona offesa.

**SOMMARIO:** I. Inquadramento sistematico e ambito di applicazione - II. Art. 60 co. 1: deroga alla disciplina generale delle aggravanti - III. Art. 60 co. 2: deroga alla disciplina generale delle attenuanti - IV. Art. 60 co. 3: deroga alle deroghe e ritorno alla disciplina generale - V. Casistica.

### I. Inquadramento sistematico e ambito di applicazione

#### 1

L'art. 60 - norma che ha trovato ben scarsa applicazione in giurisprudenza - introduce alcune **deroghe alla disciplina generale dell'imputazione delle circostanze**, stabilita dall'art. 59, per l'ipotesi di errore sulla persona offesa da un reato [MARINUCCI-DOLCINI Manuale 472; MANTOVANI PtG 419; ROMANO, in *CommSist* I, art. 60, 659]. L'errore che viene qui in rilievo è un errore di rappresentazione, di percezione della realtà esterna: c.d. **errore-vizio** (dell'errore-inabilità sulla persona offesa si occupa, invece, la norma sulla *aberratio ictus*, art. 82, il quale, peraltro, in ordine alle circostanze richiama espressamente la disciplina di cui all'articolo in commento). Poiché l'errore-vizio al quale fa riferimento l'art. 60, cade su elementi non essenziali del fatto di reato (altrimenti si applicherebbe l'art. 47 co. 1), il **fatto** regolato dall'art. 60 è **strutturalmente doloso** [ROMANO, in *CommSist* I, art. 60, 658]: la persona realmente offesa è, invero, proprio quella che, al momento in cui si è intrapresa l'esecuzione del re-

ato, rientrava effettivamente nell'oggetto del dolo dell'agente e contro la quale, pertanto, si dirigeva la sua condotta offensiva [MARINUCCI-DOLCINI Manuale 319].

## 2

Controverso risulta l'**ambito d'applicazione** dell'art. 60. In base ad un primo orientamento, tale norma riguarderebbe soltanto una **vicenda a tre soggetti** (reo, vittima designata, vittima effettiva) in cui, per errore-vizio sull'identità della persona offesa, si verifica uno scambio di persona (*error in persona*): ad es., l'agente crede che la persona che vuole uccidere e effettivamente uccide sia Tizio, mentre in realtà si tratta di Caio, padre dell'agente [dottrina dominante: ANTOLISEI PtG 470; BETTIOL-PETTOELLO-MANTOVANI 603; BOSCARRELLI 200; MANTOVANI PtG 419; MARCONI (7) 14; PADOVANI (10) 203; PUTINATI (11) 112; RAMACCI I, 265; ROMANO, in *CommSist* I, art. 60, 658; RISCATO (13) 597]. In base, invece, ad un diverso orientamento, l'art. 60 si applicherebbe *anche* (secondo altra versione: *soltanto*) ad una **vicenda a due soggetti** (reo e vittima effettiva), in cui il reo si rappresenta correttamente l'identità della persona offesa ma, per errore-vizio, ignora i rapporti che intercorrono tra lui e questa persona (*error in qualitate*): ad es., l'agente vuole uccidere Tizio e effettivamente uccide Tizio, e solo successivamente viene a sapere che Tizio era suo padre [applicabilità dell'art. 60 *anche* a una vicenda a due soggetti secondo ZUCCALÀ, in *CB*, art. 60, 239; MARINUCCI-DOLCINI Manuale 472; FROSALI I, 600; GALLO (3) 13; *soltanto* ad una vicenda a due soggetti secondo MANNA (6) 5; MARINI (8) 209; MARINI 656; REGINA (12) 110; TRAPANI (16) 134]. L'orientamento favorevole ad applicare l'art. 60 *anche* ad una vicenda a due soggetti trova il supporto della Relazione al progetto definitivo [Lav. prep., vol. V, I, 1930, 109] e della stessa lettera della legge, in quanto ivi si parla di errore *sulla* persona, e non di errore *di* persona [MARINI (8) 213].

## II. Art. 60 co. 1: deroga alla disciplina generale delle aggravanti

### 3

Nell'ambito del **sistema originario delle circostanze del reato**, l'art. 60 co. 1 poneva un significativo limite espresso, in caso di errore sulla persona dell'offeso, al vecchio criterio di applicazione *oggettiva* delle aggravanti, dettato, prima della riforma del 1990, dall'art. 59 [BETTIOL-PETTOELLO-MANTOVANI 603]. La modifica del regime di imputazione delle aggravanti, operata dalla l. n. 19/1990 (cfr. art. 59, 66 ss.), ha, pertanto, portato una parte della dottrina a chiedersi se l'art. 60 co. 1 - rimasto inalterato, mentre in tutti i precedenti progetti veniva soppresso o conteneva soltanto un esplicito rinvio alla disciplina generale [v. ad es. l'art. 26 d.l. del 1971, *RIDPP* 1971, 886 e l'art. 31 d.l. del 1973, *RIDPP* 1973, 834] - sia stato lasciato nel Codice solo per effetto di una *svista legislativa* [MELCHIONDA (9) 1442], o se esso possa ritenersi *implicitamente abrogato* dal momento che, nell'ambito di una disciplina soggettiva delle aggravanti, sarebbero venuti meno gli stessi presupposti per la conservazione di

una norma che sembrerebbe limitarsi a riprodurre quello che è divenuto ora un principio generale [BOSCARELLI 200].

#### 4

In senso contrario, tuttavia, la dottrina maggioritaria - dopo aver rilevato che l'art. 59 co. 2, nuovo testo, esprime l'indifferenza legislativa tra conoscenza e conoscibilità (= ignoranza dovuta a colpa) ai fini dell'imputazione delle aggravanti (cfr. art. 59, 71) - ritiene giustamente che **l'art. 60 co. 1** continui a prevedere, in caso di errore sulla persona offesa, **una deroga rispetto alla regola generale sull'imputazione delle aggravanti**, quantunque di portata ridimensionata rispetto al passato [PADOVANI 253; VALLINI (17) 42]. Per effetto dell'art. 60 co. 1, infatti, se la legge contempla una o più circostanze aggravanti che riguardano talune condizioni o qualità della vittima effettiva, o i suoi rapporti con il colpevole, queste - quantunque effettivamente presenti - non vengono **mai** poste a carico del reo, **nemmeno** qualora il reo le abbia ignorate per **colpa** o ritenute inesistenti per errore determinato da **colpa** [MARINUCCI-DOLCINI Manuale 472; Fiore II, 16; GUGLIELMINI (4) 700; RAMACCI I, 266; MARCONI (7) 184; MELCHIONDA (9) 1444; FIANDACA-MUSCO PtG 425; VALLINI (17) 42; *contra*, TRAPANI (16) 143]: l'art. 60 co. 1, pertanto, *in deroga all'art. 59 co. 2*, preclude l'applicazione delle aggravanti effettivamente presenti ma *colposamente* ignorate.

### III. Art. 60 co. 2: deroga alla disciplina generale delle attenuanti

#### 5

La riforma del 1990 dell'art. 59 non ha avuto alcuna ripercussione sull'**art. 60 co. 2** [MELCHIONDA (9) 1442], che conserva, pertanto, il suo valore originario consistente nell'introdurre una **deroga alla disciplina generale delle attenuanti** e, segnatamente, **alla regola, posta dall'art. 59 co. 3, della irrilevanza delle circostanze (attenuanti) putative** (cfr. art. 59, 87). Pertanto, nel caso in cui, per es., l'agente, a causa dell'erronea convinzione di offendere Tizio (mentre in realtà offende Caio), ritiene di trovarsi in presenza di una situazione che integerebbe una circostanza attenuante relativa alle qualità o condizioni personali di Tizio ovvero ai propri rapporti con Tizio, egli, grazie all'art. 60 co. 2, beneficerà comunque di tale attenuante, benché essa non sussista rispetto alla persona di Caio [PADOVANI (10) 204; MELCHIONDA (9) 1442; MARINUCCI-DOLCINI Manuale 472; C 1.3.1983, Trullu, CED 158498, RP 1983, 908; secondo ROMANO, in *CommSist* I, art. 60, 660, l'art. 60 co. 2 potrebbe dare rilievo - oltre che alle circostanze erroneamente supposte dal reo - anche a quelle circostanze che, quantunque non supposte dal reo, sarebbero oggettivamente esistite qualora fosse stata davvero offesa la vittima designata].

### IV. Art. 60 co. 3: deroga alle deroghe e ritorno alla disciplina generale

#### 6

Con riguardo all'età o ad **altre condizioni fisiche o psichiche della persona offesa**, il terzo comma dispone l'inapplicabilità della disciplina di favore contenuta nei due commi precedenti. Con questa disposizione - la cui *ratio* è individuata in una maggiore tutela apprestata dal legislatore nei confronti dei soggetti più deboli [FIORE II, 16; GALLO (3) 16; MANTOVANI PtG 420; PADOVANI (10) 204] - si introduce una **deroga alla deroghe** [dottrina dominante: cfr. ANTOLISEI PtG 471; ALESSANDRI, in *CCost*, art. 27, 105; MARINUCCI-DOLCINI *Manuale* 473; MARCONI (7) 188].

7

Se in relazione alle *attenuanti* ciò implica pacificamente l'irrilevanza del putativo ai sensi dell'art. 59 co. 3 [PUTINATI (11) 118], in relazione alle **aggravanti** una parte della dottrina ritiene che la "non applicazione" dell'art. 60 co. 1 comporti il ritorno al vecchio regime di imputazione *oggettiva* delle aggravanti, vigente prima della riforma del 1990, in sintonia con quanto previsto dall'art. 609 *sexies* circa l'irrilevanza assoluta dell'ignoranza dell'età della persona offesa nei reati sessuali in danno di minori [CONTENTO II, 386; ZUCCALÀ, in *CB*, art. 60, 239]. In base, invece, ad un secondo orientamento - senz'altro da accogliere soprattutto dopo l'intervento della Corte costituzionale che anche in relazione all'*error aetatis* nei reati sessuali ha richiesto la colpa del soggetto agente [C cost. 322/2007] - l'art. 60 co. 3 conserva l'originaria funzione di ripristinare la regola generale per l'imputazione delle aggravanti, la quale, dopo il 1990, è ora nel senso di richiedere la conoscenza o la mancata conoscenza delle stesse dovute a colpa. Peraltro, attesa l'impossibilità di un'effettiva conoscenza di dati relativi ad una persona diversa da quella rappresentata, è chiaro che l'art. 60 co. 3 possa dare rilievo, per il tramite dell'art. 59 co. 2, alla sola **mancata conoscenza dovuta a colpa** [MARCONI (7) 186; MELCHIONDA (9) 1446; ROMANO, in *CommSist I*, art. 60, 660].

## V. Casistica

8

**C 24.9.2001, Scialpi, CED 220178, RP 2002, 115; C 22.11.2007, Masciopinto, CED 236072; C 12.11.2009, Trubia, CED 244942**: tra le circostanze riguardanti le condizioni o qualità della persona offesa, o i rapporti tra offeso e colpevole, cui fa riferimento l'art. 60 co. 1, *non* rientrano le circostanze attinenti all'intensità del dolo e, in particolare, la **premeditazione** prevista dall'art. 577 co. 1 n. 3.

9

**C 1.3.1983, Trullu, CED 158498, RP 1983, 908**: è configurabile l'**attenuante della provocazione** (art. 62, n. 2) nel caso di reazione rivolta per errore a persona diversa dal provocatore stesso. Nello stesso senso, **C 14.5.1968, Pardeo, CED 109184**: l'attenuante della provocazione è applicabile in caso di *aberratio ictus* anche qualora sia offesa, oltre al terzo, la persona alla quale l'offesa era

diretta, perché altrimenti verrebbe meno il trattamento di favore previsto dall'art. 60.

**BIBLIOGRAFIA:** (1) DELITALA, *Criteri direttivi del nuovo codice penale*, RIDP 1935, 585, ristampa in *Diritto Penale I*, 1976, 337; (2) FLORA, *Errore*, Dpen, IV, 1990, 274; (3) GALLO, *Le forme del reato*, 1967; (4) GUGLIELMINI, *La disciplina delle circostanze aggravanti secondo la nuova normativa dell'art. 59 c.p. dettata dall'art. 1 l. 7 febbraio 1990, n. 19*, GP 1991, II, 699; (5) MALINVERNI, *Circostanze del reato*, EdD, VII, 1960, 66; (6) MANNA, *Circostanze del reato*, EGT, VI, 1988; (7) MARCONI, *Il nuovo regime d'imputazione delle circostanze aggravanti*, 1993; (8) MARINI, *Le circostanze del reato*, 1965; (9) MELCHIONDA, *La nuova disciplina di valutazione delle circostanze del reato*, RIDPP 1990, 1433; (10) PADOVANI, *Circostanze del reato*, Dpen, II, 1988, 187; (11) PUTINATI, *Responsabilità dolosa e colposa per le circostanze aggravanti*, 2008; (12) REGINA, *Il reato aberrante*, 1970; (13) RISICATO, *Error aetatis e principio di colpevolezza: un perseverare diabolicum?*, RIDPP 2000, 584; (14) ROMANO, *Contributo all'analisi della aberratio ictus*, 1970; (15) SANTORO, *Le circostanze del reato*, 1952; (16) TRAPANI, *La divergenza tra il "voluto" e il "realizzato"*, 1992; (17) VALLINI, *Circostanze del reato*, Dpen - agg, I, 2000, 36.